



COMUNE DI MODENA

N. 30/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 20/07/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno venti del mese di luglio (20/07/2020) alle ore 14:45, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in videoconferenza
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in aula consiliare
Bergonzoni Mara	Presente in aula consiliare
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in videoconferenza
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Assente
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Assente
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in aula consiliare
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in aula consiliare
Guadagnini Irene	Presente in aula consiliare
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare
Manenti Enrica	Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano	Presente in aula consiliare
Moretti Barbara	Presente in videoconferenza
Parisi Katia	Presente in aula consiliare
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in aula consiliare
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in aula consiliare
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in aula consiliare
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in aula consiliare
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in aula consiliare
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Presente in aula consiliare
Filippi Alessandra	Presente in videoconferenza
Luca' Anna Maria	Assente
Pinelli Roberta	Assente
Vandelli Anna Maria	Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 30

COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

Relatore: Assessora Vandelli

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per chiamata nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 30: i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Franchini, Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi, Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Rossini e il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Connola, Fasano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 94 del 19/07/2001, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di lotti edificabili all'interno delle aree P.E.E.P., successivamente modificato e integrato con proprie deliberazioni nn. 78/2002 e 52/2006;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 432 del 18/09/2012, sono state approvate le linee guida del bando per la concessione in diritto di superficie di aree edificabili comprese nei P.E.E.P. Lesignana, Marzaglia Vecchia, Marzaglia Nuova Est, Cittanova 2, e con Determina Dirigenziale n. 1005/2012 è stato approvato il bando per la concessione del diritto di superficie delle predette aree;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1630/2012, sono state approvate le graduatorie provvisorie degli aventi diritto alla concessione del diritto di superficie sulle aree edificabili sopra richiamate e con Determinazione Dirigenziale n. 6/2014, sono stati aggiudicati definitivamente, alla Cooperativa Edilizia S. Matteo Società Cooperativa a r.l., con sede in Modena alla via C. Zucchi n. 41/D – partita IVA, codice fiscale e registrazione al Registro imprese n° 03007160363, i lotti nn. 1, 2, 3 e 4, facenti parte del Comparto P.E.E.P. n. 63 “Cittanova 2”;
- che con le Determinazioni Dirigenziali n. 180/2014, n. 573/2015, n. 216/2016, si è proceduto all'assegnazione rispettivamente dei lotti di terreno n. 4, n. 3 e n. 2 alla Cooperativa Edilizia S. Matteo - Soc. Coop. a r.l. e con Determina Dirigenziale n. 421/2017, esecutiva dal 28/03/2017, è stato altresì assegnato alla Cooperativa il lotto di terreno n. 1;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 482/2017 del 30/08/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie stipulata in data 07/09/2017 rep. n° 41510/13757 a ministero notaio Avv. R. Sguera, registrata a Modena il 02/10/2017 al numero 13810 e trascritta a Modena il 03/10/2017 al numero Part. 16223;

Considerato:

- che in data 17/12/2015 il concessionario ritirava il permesso di costruire n. 175/2015 relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno del Comparto PEEP n. 63, denominato "Cittanova 2" - Via Pannunzio , e in data 12/09/2017 il permesso di costruire n. 1379/2017 relativo alla realizzazione di un edificio residenziale di n° 12 alloggi e relative pertinenze all'interno del lotto n. 1 del Comparto;
- che l'avanzamento dei lavori subiva dei rallentamenti in particolare per problematiche legate all'erogazione del finanziamento bancario in funzione dei S.A.L. e si rendeva necessaria la proroga dei lavori;
- che nella fase finale dei lavori l'impresa costruttrice WHITEC srl con sede in Ferentino (FR) alla via Cupiccina snc - partita IVA, codice fiscale e registrazione al Registro imprese n° 02808950600 – presentava richiesta (prot. n. 340250/2019) ai fini del riconoscimento di costi aggiuntivi extra contratto per complessivi euro 250.382,80 dovuti al fermo cantiere iniziale per problematiche non imputabili all'Amministrazione comunale e il Direttore dei Lavori dell'intervento, per conto del concessionario, procedeva con la verifica dei costi rivendicati dall'impresa e ne validava una parte per un importo complessivo di euro 133.213,63, al netto di IVA di legge (prot. n. 351496/2019);
- che i soci promissari acquirenti, ossia i soggetti che hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti preliminari di compravendita, lamentando notevoli ritardi nello stato dei lavori e manifestando preoccupazione per l'anticipo di importanti somme di denaro per l'acquisto degli immobili, chiedevano informazioni e soluzioni ai rappresentanti dell'ente;
- che l'Amministrazione comunale incontrava in più occasioni il concessionario, l'impresa e i rappresentanti dei soci promissari acquirenti allo scopo di fare chiarezza sullo stato del cantiere e sulla sostenibilità economica dell'intervento e, successivamente, in data 04/01/2020 l'Impresa Whitec srl, per mezzo del suo legale, diffidava il concessionario al pagamento di quanto dovuto sospendendo in via cautelativa i lavori;

Considerato inoltre:

- che in data 05/05/2020, con nota prot. n. 117812/2020 posta agli atti del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, i legali dei soci acquirenti, in nome e per conto dei soci medesimi, hanno formulato una richiesta di un incremento dei costi di realizzazione dell'edificio pari ad euro 32.820,98 (Iva esclusa) e la conseguente modifica della convenzione per la concessione del diritto di superficie al fine di agevolare una soluzione positiva tra le parti e consentire l'ultimazione dei lavori; inoltre, dalle risultanze della perizia depositata dal professionista incaricato emergeva altresì la necessità di procedere sulla base di un'intesa tra le parti per scongiurare un contenzioso e far ripartire il cantiere per concludere i lavori nel più breve tempo possibile;
- che, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo, con propria deliberazione n. 15 del 13/05/2020 si procedeva all'approvazione delle clausole integrative e/o modificative alla convenzione stipulata, in modo tale da autorizzare il Concessionario a vendere ai soci promissari acquirenti le unità immobiliari al prezzo massimo rideterminato;
- che, a seguito di ispezione ipotecaria presso i pubblici registri immobiliari, Ufficio Provinciale del Territorio di Modena, risultava iscritta sul fabbricato in corso di costruzione, per il diritto di proprietà superficiale, ipoteca giudiziale a favore di SDS s.r.l., derivante da sentenza di condanna del Tribunale di Modena contro la Cooperativa S. Matteo, per euro 145.000;

che, in merito all'iscrizione ipotecaria, si rileva che, ai fini dello specifico intervento, l'area è stata acquisita dal Comune di Modena in attuazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) costituito ai sensi della legge n. 167/1962 e della L. n. 865/1971, e tale cespite quindi, in ragione delle finalità pubbliche e del vincolo derivante dai predetti provvedimenti, è classificato come patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale ed è pertanto incapace di ipoteca, circostanza a riguardo della quale l'Avvocatura civica ha ricevuto mandato di dar corso al

procedimento giurisdizionale per l'accertamento della nullità-illegittimità-inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sul diritto di superficie facente parte di detto patrimonio indisponibile e la conseguente cancellazione, ed ha proposto istanza di mediazione (obbligatoria) ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 28/2010, all'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Modena;

Considerato infine:

- che, nonostante gli sforzi dell'Amministrazione comunale, anche stando quanto sopra esposto, le parti private non sono ancora riuscite a trovare un accordo;
- che, a seguito di segnalazione e sopralluogo, veniva riscontrato il grave stato di degrado e trascuratezza dell'area di cantiere e l'Amministrazione procedeva, a tutela della sicurezza pubblica e privata, nonché a salvaguardia del decoro urbano e dei principi in materia igienico-sanitaria, a intimare al concessionario dell'area e all'impresa esecutrice ad adempiere al ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere;

Dato atto:

- che il corrispettivo massimo della vendita degli alloggi, determinato dall'Amministrazione Comunale come presupposto dell'alienazione, è già fissato dagli atti pubblici e trasfuso nella convenzione non modificabile in aumento dal soggetto attuatore, pertanto gli impegni convenzionali non possono essere ridotti da eventuali difficoltà del soggetto attuatore e lo stesso non può disattendere le finalità pubbliche della convenzione, pena la decadenza del diritto di superficie;
- che l'art. 21, lettera A, comma 1, della convenzione di cui sopra, prevede espressamente la possibilità per il Comune di Modena di dichiarare decaduta la parte concessionaria dalla concessione del diritto di superficie e tra le motivazioni sono previsti i casi di inosservanza dell'obbligo di terminare i lavori entro il termine stabilito;
- che il successivo comma 2 prevede che la decadenza dalla concessione comporta l'estinzione del diritto di superficie in capo al soggetto attuatore (Cooperativa Edilizia S. Matteo - Soc. Coop. a r.l.) e la corrispondente automatica estensione del diritto di proprietà del Comune concedente alle costruzioni realizzate;
- che, di seguito, l'art. 21, lett. A, comma 5, prevede che nel caso in cui le unità immobiliari siano state oggetto di contratti preliminari anteriormente alla pronuncia di decadenza, il Comune di Modena riconosce a tali soggetti il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime e le ragioni di credito, cedute all'Amministrazione, saranno da questa portate in detrazione all'indennità pari al valore dell'edificio realizzato da riconoscere al concessionario decaduto;
- che l'art. 37 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" stabilisce che in tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione del diritto di superficie e la sua conseguente estinzione, l'ente concedente subentri nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani PEEP, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detti istituti;
- che, alla luce di quanto esposto e in particolare degli ultimi accadimenti, si rende necessario valutare attentamente la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 21 lett. A, della convenzione, che prevede la decadenza della concessione del diritto di superficie nei casi indicati;

Tenuto conto:

- che anche l'intervento per la realizzazione di un edificio residenziale secondo i principi di cohousing in via Divisione Acqui, disciplinato dalla convenzione stipulata in data 24.05.2016, a ministero notaio Dott. Aldo Barbati, rep. n. 42219/13309 registrata a Modena il 31/05/2016 al numero 7685 e trascritta a Modena il 01/06/2016 al num. part. 9206/9207, si trova in analogia

situazione, nonostante i ripetuti interventi e gli incontri tra l'Amministrazione, i promissari acquirenti e loro legali e Commissario governativo, Avv. Adriano Tortora, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ultimo prorogato con decreto direttoriale n. 29/SGC/2020 del 26/05/2020;

- che, con riferimento all'intervento citato, con propria deliberazione n. 2 del 17/01/2019, si procedeva alla modifica della convenzione e si dava atto, tra l'altro, della possibilità di procedere all'alienazione degli alloggi anche prima dell'ultimazione dei lavori, consentendo quindi la vendita al grezzo ai promissari acquirenti, senza tuttavia riuscire a pervenire ad una successiva risoluzione;

- che Comune e Commissario, in accordo con i promissari acquirenti, stanno operando per ottenere dal MISE la cancellazione della riserva alla vendita che oggi condiziona il trasferimento degli alloggi ad un accordo con la impresa esecutrice dei lavori;

- che, anche in questo caso, trova applicazione l'art. 37 della legge 865 del 1971 prima citato, pertanto, in caso di decadenza, l'Amministrazione dovrà subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario che risulta concesso dagli istituti di credito ai fini del finanziamento delle costruzioni sull'area;

- che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Commissario governativo in data 17.7.2020 con prot. 176940;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, il rilevante interesse pubblico alla soluzione delle situazioni di degrado fisico e mancata valorizzazione/depauperamento del patrimonio pubblico, con riferimento agli interventi indicati, relativi alla concessione del diritto di superficie da parte dell'Amministrazione ai soggetti attuatori e alla necessaria salvaguardia delle finalità pubbliche connesse all'efficace, efficiente e corretta attuazione delle politiche abitative, nonché alla tutela delle posizioni dei promissari acquirenti; questi ultimi, tra l'altro, hanno anticipato importanti somme di denaro per l'acquisto degli immobili, ed è pertanto necessario, per le motivazioni esposte, procedere all'attivazione dei necessari approfondimenti e valutazioni finalizzati a dar corso alle procedure prodromiche alla dichiarazione di decadenza, qualora non si raggiunga preliminarmente l'accordo tra le parti private;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Urbani Complessi e Politiche abitative Ing. Michele Tropea in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto dell'Ente, prot. 313445 del 23/10/2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Progetti Urbani Complessi e Politiche abitative Ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, Ing. Maria Sergio, espresso ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 15/07/2020;

Delibera

- di esprimere, per tutte le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, indirizzo favorevole alla conferma e riconoscimento ai promissari acquirenti che hanno sottoscritto contratti preliminari di compravendita, del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 21 lett. A, comma 5, della convenzione stipulata in data 07.09.2017, a ministero notaio Avv. R. Sguera, rep. n. 41510/13757, relativa all'intervento – Comparto P.E.E.P. n. 63 "Cittanova 2" - Via Pannunzio, preordinata e finalizzata alla decadenza dalla concessione del diritto di superficie, qualora non si raggiunga preliminarmente un accordo tra le parti private, i cui crediti verranno portati in detrazione all'indennità riconosciuta al soggetto attuatore in caso di decadenza;
- di esprimere indirizzo favorevole, nel caso di attivazione della procedura di decadenza e qualora non si raggiunga preliminarmente un accordo tra le parti private, a dar corso alla vendita al grezzo delle unità immobiliari, a tutela dell'interesse pubblico rilevante, come descritto in premessa, e degli interessi dei soci promissari acquirenti che hanno proceduto alla stipula dei contratti preliminari;
- di dare attuazione all'indirizzo espresso, mediante mandato agli uffici competenti del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, dell'Avvocatura Civica e del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, di valutare tutti gli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-patrimoniali, e gli atti necessari e conseguenti al fine di attivare la procedura prevista dall'art. 21, lettera A, della convenzione, fermo restando che l'attivazione di tale procedura in autotutela dovrà tenere indenne l'Amministrazione comunale dall'ipoteca attualmente iscritta a favore della società SDS srl sull'immobile in oggetto;
- di dare atto che le modifiche sostanziali alla convenzione rep. n. 41510/13757, relativa all'intervento – Comparto P.E.E.P. n. 63 "Cittanova 2" - Via Pannunzio, dovranno essere recepite con apposito atto del Consiglio Comunale;
- di dare altresì attuazione all'indirizzo, mediante mandato agli uffici competenti del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, dell'Avvocatura Civica e del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, di valutare tutti gli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-patrimoniali, e gli atti necessari e conseguenti al fine di attivare la procedura prevista dall'art. 21, lettera A, della convenzione stipulata in data 24.05.2016, a ministero notaio Dott. Aldo Barbati, rep. n. 42219/13309 che disciplina l'intervento per la realizzazione di un edificio residenziale secondo i principi di Cohousing – in Via Divisione Acqui, preordinata e finalizzata alla decadenza dalla concessione del diritto di superficie, qualora non si raggiunga preliminarmente un accordo promosso dal commissario nominato dal MISE e le parti private;
- di notificare il presente atto al commissario governativo, Avv. Adriano Tortora, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), come meglio descritto in premessa;
- che l'applicazione della decadenza dovrà essere concordata con il commissario nominato dal MISE, e dovrà essere a questi notificata per gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che l'attivazione della procedura di decadenza determinerà per il Comune impatti finanziari e patrimoniali che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, richiederanno l'adeguamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria di competenza del Consiglio;
- di dare infine mandato alla Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni e

competenze, all'adozione di eventuali atti che non incidono sui contenuti essenziali delle convenzioni, ma che attengono aspetti diversi, necessari a porre in essere le azioni indicate.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di provvedere e visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per chiamata nominale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 30: i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Franchini, Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi, Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Rossini e il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Connola, Fasano.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA**

OGGETTO: COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2081/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA**

OGGETTO: COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 2081/2020.

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2081/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2081/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 30 del 20/07/2020

OGGETTO : COMPARTO PEEP N. 63 "CITTANOVA 2" VIA PANNUNZIO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI N. 12 ALLOGGI; INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SECONDO I PRINCIPI DI COHOUSING - VIA DIVISIONE ACQUI - ATTO DI INDIRIZZO

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/08/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**